

**STATUTO DEL CENTRO DI ATENEO
PER LA DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA (CADoC)**

**ART. 1
(ISTITUZIONE)**

1. E' istituito presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore, di seguito denominata Università Cattolica, il "Centro di Ateneo per la dottrina sociale della Chiesa (CADoC)", di seguito denominato centro.
2. Il centro svolge la propria attività presso la sede di Milano e, per l'esercizio delle sue attività, si avvale delle strutture dell'Università Cattolica interessate agli scopi istitutivi del centro.
3. Il centro ha durata di quattro anni accademici, rinnovabile.
4. Il Rettore rappresenta il centro di fronte ai terzi.

**ART. 2
(SCOPO ISTITUTIVO)**

1. Scopo principale del centro è di approfondire e promuovere la dottrina sociale della Chiesa, svolgendo attività scientifiche, di base e applicate, sul pensiero sociale cristiano e sulle opere sociali di ispirazione cristiana, in rapporto alle tematiche più rilevanti per la società contemporanea e mediante un metodo di lavoro interdisciplinare, orientato sia all'analisi teorica sia al versante applicativo dello studio. L'attività di ricerca potrà essere svolta anche con la collaborazione di docenti e ricercatori di altre università e personalità di alta qualificazione scientifica o professionale.
2. Per conseguire lo scopo di cui al comma precedente e per diffondere i risultati raggiunti nelle ricerche, il centro si propone di:
 - a) promuovere seminari, convegni, dibattiti, incontri anche di carattere internazionale;
 - b) promuovere attività formative e ogni altra attività utile alla diffusione della dottrina sociale;
 - c) promuovere la pubblicazione dei risultati delle ricerche effettuate.

**ART. 3
(ORGANI)**

1. Sono organi del centro:
 - 1) il Presidente;
 - 2) il Direttore;
 - 3) il Comitato direttivo;
 - 4) il Consiglio dei Garanti.

ART. 4
(PRESIDENTE)

1. Il Presidente del centro è il Rettore, o suo delegato, che convoca e presiede il Comitato direttivo.

ART. 5
(DIRETTORE)

1. Il Direttore del centro è nominato dal Rettore, su proposta del Comitato direttivo che lo individua al proprio interno tra i professori di I fascia dell'Università Cattolica, e dura in carica quattro anni accademici. Il mandato è rinnovabile per non più di due mandati.
2. Il Direttore:
 - a) sovrintende al funzionamento del centro e ne coordina l'attività;
 - b) è responsabile dell'attuazione delle decisioni adottate dal Comitato direttivo;
 - c) dispone l'utilizzo degli stanziamenti a disposizione del centro, nel rispetto dei programmi approvati dal Comitato direttivo nonché delle norme generali amministrativo-contabili;
 - d) trasmette annualmente al Rettore, per il tramite degli Uffici amministrativi, una relazione illustrativa delle attività svolte unitamente al rendiconto consuntivo.

ART. 6
(COMITATO DIRETTIVO)

1. Il Comitato direttivo dura in carica quattro anni accademici ed è composto:
 - a) da tre a nove membri, nominati dal Rettore, di cui almeno la metà appartenente ai ruoli dei professori universitari dell'Università Cattolica;
 - b) dal Direttore amministrativo dell'Università Cattolica o suo delegato.
2. Il Comitato direttivo:
 - a) individua al proprio interno, tra i professori di I fascia dell'Università Cattolica, il nominativo da proporre al Rettore per la nomina a Direttore;
 - b) individua al proprio interno un segretario con il compito di redigere il verbale delle riunioni e di trasmetterlo ai competenti Uffici amministrativi;
 - c) coadiuva il Direttore nella gestione delle attività del centro;
 - d) delibera il programma delle attività del centro e redige annualmente una relazione illustrativa delle attività svolte;
 - e) delibera il bilancio preventivo annuale e il rendiconto consuntivo, avvalendosi, per la loro stesura, della collaborazione degli Uffici amministrativi dell'Università Cattolica, entro i termini e secondo le modalità stabiliti dalle norme generali amministrativo-contabili;
 - f) propone eventuali modifiche allo statuto del centro;
 - g) formula al Senato accademico la richiesta di rinnovo del centro, entro tre mesi dalla scadenza;
3. Il Comitato direttivo deve essere convocato almeno due volte all'anno. Le riunioni possono svolgersi anche in forma telematica, ove esplicitamente previsto nella lettera di convocazione.

ART. 7
(CONSIGLIO DEI GARANTI)

1. Il Consiglio dei Garanti, che assicura il costante rapporto del centro con il mondo cattolico, dura in carica quattro anni accademici ed è costituito da tre eminenti personalità, nominate dal Rettore.

ART. 8
(FINANZIAMENTI)

1. Il centro assicura l'equilibrio economico-finanziario mediante:
 - a) proventi da commesse, contratti o convenzioni con enti, imprese, associazioni pubbliche e private;
 - b) contributi da enti pubblici o privati;
 - c) eventuali contributi a carico del bilancio dell'Ateneo.

ART. 9
(AMMINISTRAZIONE)

1. L'amministrazione del centro è affidata agli Uffici amministrativi dell'Università Cattolica che cureranno il rispetto delle norme generali amministrativo-contabili e collaboreranno alla stesura del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo.

ART. 10
(NORME FINALI)

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si applicano le norme dello statuto e dei regolamenti dell'Università Cattolica.